Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO CORRADO MELONE

Al personale docente
Al personale ATA
Al Direttore SGA, per il seguito di competenza
Alla Segreteria
All'Amministrazione Trasparente
Agli Atti
Al sito WEB

Circolare n. 161 del 18 novembre 2026

Oggetto: Incarichi extraistituzionali del personale scolastico e regime di incompatibilità dei dipendenti pubblici

Con riferimento all'oggetto, si rammenta quanto segue.

In forza degli articoli 60 e ss. del D.P.R. n. 3/1957, l'assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola incompatibile con:

- l'esercizio dell'attività commerciale, industriale o professionale;
- l'assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati;
- l'assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro, con l'esclusione delle sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato.

Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni:

- lo svolgimento delle libere professioni, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, comma 15, D.Lgs. n. 297/1994);
- l'assunzione di altri impieghi da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 39, comma 9, CCNL comparto scuola del 16/11/2017). Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni e non devono implicare un conflitto di interessi (art. 1, comma 58, legge n. 662/1996). Occorre inoltre tenere presente che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la scuola si costituisce a tempo pieno, la trasformazione in part time è successiva. Ciò significa che neppure la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro part time elimina l'incompatibilità eventualmente sussistente all'atto della presa di servizio del personale neoassunto.

Al di là dei casi di incompatibilità sopra ricordati, «i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. [...] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti» (art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001).

Tutto il personale è pertanto tenuto a richiedere al dirigente scolastico l'autorizzazione ad assumere incarichi e a svolgere altre attività ovvero attività libero-professionali regolamentate e non, affinché ne venga valutata la compatibilità e possa essere rilasciata la prescritta autorizzazione, nei casi previsti. Si rammenta che la durata dell'autorizzazione si estende per l'anno scolastico in corso e non oltre. A tal fine saranno valutati: a) occasionalità/abitualità dell'incarico; b) assenza/presenza di conflitto di interesse; c) non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio, così come indicato dal Dipartimento della Funzione pubblica nel documento disponibile al link:

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Lavoro%20pubblico/Rapporto%20di%20lavoro%20pubblico/criteri_generali_in_materia_di_incarichi_vietati.pdf

Le istanze relative alle richieste di autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico devono essere inviate solo ed esclusivamente tramite Sportello Digitale Axios. Entro i termini previsti dal comma 10 del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (entro trenta giorni dalla ricezione), il dirigente scolastico si pronuncerà sulla richiesta di autorizzazione. Decorsi tali termini, l'autorizzazione:

- si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di altre amministrazioni pubbliche;
- si intende negata in ogni altro caso.

NOTA INFORMATIVA — REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Altra attività lavorativa, libera professione e professioni non regolamentate, titolarità di partita IVA, lavoro autonomo

Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell'Amministrazione da cui dipende. A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.

La violazione del divieto si configura come giusta causa di recesso o di decadenza dall'impiego. In alcuni casi, comunque, il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso.

Le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un'altra attività sono:

- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.

In base a tali criteri sono da considerarsi attività incompatibili anche l'esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo (ad esempio insegnante o istruttore di scuola guida).

Attività compatibili che non necessitano di autorizzazione

Le attività pienamente compatibili che non necessitano di autorizzazione, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50% sono riferibili a:

- le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione ecc.;

- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
- le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
- la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato);
- le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Attività compatibili soggette ad autorizzazione

Sono compatibili ma devono essere autorizzate le attività riferite a:

- gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l'attività principale;
- le collaborazioni plurime con altre scuole;
- la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e di tipo non continuativo;
- l'attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
- gli incarichi presso le commissioni tributarie;
- gli incarichi come revisore contabile.

L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio e deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico.

Libere professioni dei docenti

Al personale docente, anche se a tempo pieno, è consentito — previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico — l'esercizio di libere professioni ordinistiche, come pure non regolamentate, e dare lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto, a condizione che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e che siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

Inoltre, l'esercizio della libera professione è subordinato anche alle seguenti ulteriori limitazioni:

- che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche;
- che l'eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione.

I limiti di cui ai punti precedenti sono stabiliti dall'art. 1, comma 56-bis, della legge n. 662 del 1996, come modificata dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. La libera professione è un'attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L'attività in parola deve essere riconducibile alla regolazione giuridica della “professione intellettuale” di cui agli artt. 2229 e segg. del

Codice Civile, che attribuiscono alla legge la facoltà di stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. I compensi percepiti nell'ambito dell'attività libero-professionale devono essere dichiarati al fisco, sono soggetti a contributi previdenziali e all'IVA. I redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate sono esentati dalla disciplina dell'anagrafe delle prestazioni di cui all'art. 44 della legge n. 412/1991.

I dipendenti in regime di part time con orario che non supera il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo, a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente. Se iscritti ad albi professionali, non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in controversie in cui è coinvolta una pubblica amministrazione (comma 56-bis dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, come modificata dalla legge 28 maggio 1997, n. 140). La principale norma di riferimento è, oltre all'art. 508 del T.U. Scuola (D.Lgs. n. 297/1994), l'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale riprende l'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nonché il T.U. n. 3/1957 e la legge n. 662/1996.

Professioni non regolamentate — Titolarità di partita IVA

Premesso che i dipendenti pubblici non possono esercitare attività imprenditoriale e pertanto la titolarità di partita IVA può riferirsi esclusivamente all'esercizio della libera professione (cui si applica quanto sopra), va evidenziato che con la legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono state disciplinate le professioni non regolamentate.

Le nuove norme definiscono “professione non organizzata in ordini o collegi” l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista.

Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione, riconoscendo l'esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

I professionisti possono costituire associazioni professionali (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Alcuni esempi di tali professioni non regolamentate sono quelli di “cuoco”, “maître”, “osteopata”, “naturopata” ecc.

Ad ogni modo, chiunque svolga una delle professioni non regolamentate di cui sopra contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della citata legge. In forza di ciò, in ogni documento i professionisti di cui sopra dovranno apporre l'indicazione: “professionista di cui alla legge 4/2013”. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori di cui al titolo III della parte II del Codice del Consumo, di cui al D.Lgs. n. 206/2005 ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice. Quindi, a far data dal 10 febbraio 2013, chi svolge una professione non regolamentata

(ivi comprese quelle relative alla ristorazione) deve indicare, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, la seguente dicitura: “Professionista di cui alla legge n. 4/2013”.

Pertanto, il Dirigente Scolastico può concedere l'autorizzazione alla libera professione anche in caso di professionisti non iscritti ad Albi o Ordini. Ai fini della concessione dell'autorizzazione devono altresì sussistere gli altri requisiti previsti dal D.Lgs. n. 297/1994 e cioè che l'esercizio della professione non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione svolta e sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio.

Alla luce della normativa in materia, l'attività svolta da chi sia titolare di partita IVA è incompatibile solo se riferita all'esercizio di una impresa, mentre se trattasi di un'attività professionale ne può essere autorizzato l'esercizio.

L'autorizzazione all'esercizio della libera professione non va comunicata nell'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti.

Professione forense

La “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense” di cui alla legge n. 247/2012 “conferma l'operatività delle disposizioni che sanciscono l'incompatibilità tra impiego pubblico e professione forense”. L'articolo 18, lettera d), infatti, prevede espressamente l'incompatibilità della professione di avvocato anche “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

Il successivo articolo 19 prevede che, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

Quindi, alla luce della nuova previsione, la libera professione di avvocato è possibile solo per i docenti di scuola secondaria che insegnano materie giuridiche.

Va, comunque, precisato che la previsione dell'art. 19 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della legge n. 247/2012 (2 febbraio 2013), per i quali restano ferme le disposizioni dell'art. 3, comma 4, del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578. Qualora, pertanto, un docente fosse già iscritto all'albo degli avvocati prima dell'entrata in vigore della legge n. 247/2012, potrebbe continuare ad esercitare la libera professione anche se non insegna materie giuridiche nella scuola secondaria.

Ad ogni modo, già la legge 25 novembre 2003, n. 339, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1° dicembre 2003, aveva previsto che le disposizioni di cui all'art. 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (regime più favorevole per il personale in part time), non si applicassero all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e successive modificazioni (ora cfr. legge n. 247/2012). La Corte Costituzionale, con sentenza n. 390 del 2006, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sulla legge in argomento sollevata dal Tribunale di Cuneo. La stessa Corte Costituzionale, con ordinanza n. 91 depositata il 27 marzo 2009, aveva ribadito l'inammissibilità, per i dipendenti pubblici, di svolgere l'attività di avvocato; ciò anche nel caso di rapporto di lavoro a part time con la Pubblica Amministrazione.

Pertanto, l'attività di assistente amministrativo (seppur a tempo determinato) è incompatibile con l'iscrizione all'albo degli avvocati. Né potrebbe soccorrere la sospensione dall'albo. La legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha disciplinato l'istituto della sospensione volontaria dall'esercizio professionale di avvocato. L'art. 20, comma 2, della legge n. 247/2012 dispone che “l'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale”. Il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che la sospensione volontaria dall'esercizio della professione può essere chiesta dall'iscritto per le più

disparate ragioni senza che le stesse debbano essere esplicitate; può essere di durata indeterminata in quanto la norma non indica alcun limite, sicché la durata della sospensione è rimessa alla volontà del professionista. Annotata nell'albo la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale (art. 20, comma 3), l'iscritto, pur non potendo ovviamente esercitare la professione forense, è comunque tenuto all'osservanza di alcuni obblighi. Pur se sospeso, l'iscritto ha l'obbligo di continuare a disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata; ha l'obbligo di stipulare polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale ed è tenuto all'obbligo della formazione, non essendo prevista alcuna esenzione. In proposito il Consiglio Nazionale ha precisato (parere del 21 settembre 2016, n. 90) che "l'obbligo di formazione potrà non essere rispettato qualora la sospensione richiesta abbia una durata pari o superiore a mesi sei". Inoltre, l'avvocato che ha chiesto la sospensione non potrà esercitare attività incompatibile con la professione di avvocato: in sostanza, le incompatibilità rimangono operanti anche nel periodo di sospensione volontaria perché inerenti alla permanenza dell'iscrizione nell'albo e quindi alla conservazione dello status. L'avvocato sospesosi volontariamente è, di conseguenza, sempre soggetto al controllo dell'Ordine di appartenenza che potrà assumere i dovuti provvedimenti in caso di accertata incompatibilità.

Infine, per quanto concerne l'ambito dell'autorizzazione, la Cassazione, con sentenza n. 26016 del 18 ottobre 2018, ha affermato che, per effetto della mancata disapplicazione del comma 58-bis dell'art. 1 della legge n. 662/1996 (introdotto con la legge n. 140/1997) da parte dell'art. 1, comma 1, della legge n. 339/2003, all'amministrazione scolastica compete la valutazione in concreto della legittimità dell'assunzione del patrocinio legale, da parte dell'insegnante che ivi presti servizio, nonché l'individuazione delle attività che, in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali, non sono consentite ai dipendenti, con particolare riferimento all'assunzione di difese in controversie di cui la stessa amministrazione scolastica è parte. In applicazione del già indicato principio, la Corte ha confermato la legittimità del provvedimento con cui il Dirigente scolastico aveva vincolato la concessione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero-professionale, per l'anno scolastico oggetto della richiesta, al divieto di patrocinare cause a favore o contro l'amministrazione di appartenenza.

QUADRO RIEPILOGATIVO — CHECK LIST

Presa di servizio del personale a tempo indeterminato e determinato

- Il dipendente sottoscrive, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità. Detta dichiarazione implica l'assenza di attività lavorative o professionali in essere, incompatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze della scuola.
- È opportuno che il dipendente, in quella sede, dichiari anche attività che ritiene compatibili con l'assunzione dell'impiego alle dipendenze della scuola, poiché la valutazione di compatibilità è rimessa al dirigente e poiché alcune attività, pur compatibili, non possono essere svolte se non previa autorizzazione del dirigente stesso.

Conseguenze

- Se il dipendente svolge una attività incompatibile, non può assumere l'impiego alle dipendenze della scuola;
- le eventuali richieste di autorizzazione e/o aspettativa seguono necessariamente l'instaurazione del rapporto di lavoro pubblico e dunque non potranno essere concesse — anche laddove non subordinate alla valutazione di opportunità da parte del dirigente — senza che sia soddisfatta la condizione di cui sopra;
- in particolare, non è possibile "aggirare" una incompatibilità mediante la concessione dell'aspettativa ex art. 18, comma 3, CCNL 2007 o la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo

pieno a part time, poiché la sussistenza di un'attività incompatibile impedisce l'instaurarsi del rapporto di lavoro con la scuola;

- la dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000, se non veritiera, profila una responsabilità penale, rispetto alla quale il Dirigente ha obbligo di denuncia;
- la corresponsione di emolumenti percepiti senza autorizzazione è fonte di responsabilità contabile per danno erariale da parte del percettore (art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001).

Nota sul personale ATA

Il personale ATA — visto che l'art. 508 del T.U. istruzione è riferito al solo personale docente — può svolgere altri incarichi retribuiti solo se è titolare di un rapporto di lavoro part time.

NOTA DI APPROFONDIMENTO — ORDINI PROFESSIONALI IN ITALIA

Ordini professionali in Italia, disciplina giuridica e caratteri: in Italia l'istituzione degli ordini professionali risale ai primi anni del Novecento. Con il termine ordine professionale si intende una istituzione di autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge, avente il fine di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti. Lo Stato affida ad essa il compito di tenere aggiornato l'albo e il codice deontologico, tutelando la professionalità della categoria. I soggetti che ne fanno parte devono essere iscritti in un apposito albo, detto albo professionale. In Italia sono enti pubblici autonomi, che per legge soggiacciono alla vigilanza del Ministero della Giustizia. Il loro compito principale è la tutela dei cittadini in relazione a prestazioni professionali che, essendo di tipo intellettuale, non sono sempre valutabili secondo standard normativi rigorosi. Hanno il compito di garantire la qualità delle prestazioni erogate e la congruità degli onorari applicati. Gli iscritti devono sottoscrivere un codice deontologico e trovano nell'ordine un riferimento sulle possibilità di formazione e aggiornamento. Al fine di ottenere l'abilitazione professionale e potersi iscrivere agli ordini, i laureati devono superare l'Esame di Stato che, per alcune categorie, può essere affrontato esclusivamente dopo avere svolto un tirocinio professionale. Gli ordini professionali hanno una struttura ben definita dalla legge, con un consiglio direttivo, un presidente, un segretario, un tesoriere (eletti dagli iscritti) e appositi uffici, e hanno una propria cassa di previdenza. Un ordine (o collegio) è costituito dai professionisti che ad esso appartengono perché iscritti in un albo previsto dalla legge. L'esercizio di attività professionale il cui esercizio è sottoposto all'iscrizione configura il reato previsto dall'articolo 348 del codice penale, l'esercizio abusivo di una professione. Si deve però tenere presente che esistono anche associazioni libere, che possono istituire “albi” in ambito puramente privato, la cui iscrizione non è obbligatoria per legge, ma libera. I termini “albo” o “ordine”, in questo caso, vengono utilizzati in senso tecnico. Il legislatore ha posto il concetto di albo alla base del concetto di ordine, perché non può esistere un ordine (o un collegio) senza albo, mentre può esistere un albo senza ordine. La funzione di autogoverno di un ordine si esprime in adempimenti come: il governo deontologico della professione riguardo a comportamenti censurabili del professionista che non rientrano nella legge ordinaria, nei quali casi possono essere disposte sanzioni proprie, o sussidiarie, come l'ammonimento, la sospensione e la radiazione; la tenuta e revisione dell'Albo degli iscritti; la tutela delle funzioni proprie della professione attraverso la segnalazione di abusi alla magistratura, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale; la partecipazione alle Commissioni di esame di Stato per abilitazione di un aspirante all'iscrizione; l'espressione di pareri su materie che riguardano la categoria nei confronti di Enti e Istituzioni pubbliche; gli atti di profilo amministrativo, come il visto di congruità su fatture rilasciate dal professionista a clienti e non pagate: la fattura diviene in tale circostanza un “titolo esecutivo” suscettibile di azione anche coattiva.

In Italia l'esercizio abusivo di una professione riservata per legge agli iscritti ad un albo professionale costituisce un reato che prevede sino a sei mesi di reclusione e una multa che va da 103 a 516 euro, e spesso la sanzione è un multiplo dei costi del “caso lecito” per rendere sconveniente la violazione della legge. Se il lavoratore (autonomo e con partita IVA) emette fattura per una prestazione effettuata, ma riservata a chi è iscritto ad un determinato ordine professionale, la fattura è nulla. La tenuta dei titoli e

dei fascicoli degli iscritti è un compito assunto dagli Ordini così come la pubblicazione e la diffusione a richiesta dell'albo. Oggi può essere fatto esclusivamente tenendo conto delle giuste restrizioni dettate dalle leggi riguardanti il diritto alla riservatezza, per le quali è querelabile il personale che fornisca informazioni troppo personali degli iscritti. Possono essere comunicate lauree, specializzazioni, abilitazioni; ad esempio non può essere più comunicata la residenza né alcun tipo di recapito o dato anagrafico non inerente alla carriera o alla professione. Un altro importante compito è quello disciplinare. Ci si può attenere esclusivamente alla sfera deontologica e non specificatamente professionale e lavorativa. Il professionista si deve iscrivere nella sede dell'Ordine della provincia o della regione nella quale ha la residenza. L'albo professionale è un registro nel quale sono raccolti i nomi e le informazioni personali delle persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla legge. Le leggi statali di solito impongono l'obbligo di iscrizione ad uno specifico albo, per potere svolgere determinate attività. In Italia esistono numerosi (oltre 30) ordini ed albi professionali, numero che non ha riscontro in altri paesi, che nella maggior parte dei casi conoscono esclusivamente l'albo dei medici e quello degli avvocati, come in Gran Bretagna, USA, Cina, per menzionare i paesi più grandi del mondo e con le economie o le discipline scientifiche più sviluppate. Agli albi professionali si accede, di solito, attraverso il possesso di uno specifico titolo di studio, unito ad un eventuale periodo di praticantato, al superamento di un apposito Esame di Stato e al possesso di determinati requisiti morali come avere la fedina penale immacolata. In altri casi può essere sufficiente il superamento dell'Esame di Stato oppure il possesso di un determinato titolo di studio. Gli iscritti a un albo sono riconosciuti come professionisti che svolgono attività ad elevato contenuto intellettuale e hanno l'obbligo di iscriversi ad apposite Casse previdenziali a vantaggio degli iscritti. L'iscrizione all'albo è fondamentale soprattutto per chi intende svolgere la libera professione, perché consente di firmare progetti, perizie, consulenze, certificazioni ecc., la cui mancanza è punibile penalmente. Chiunque può chiedere e prendere visione dell'albo professionale per sincerarsi se il professionista sia iscritto. La creazione o regolamentazione degli albi è competenza esclusiva del governo centrale, anche nelle materie di competenza concorrente di Stato e Regioni, restando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, come ad esempio per l'attività di acconciatore (comunemente detto “parrucchiere” o “barbiere”) oppure di estetista, professioni che richiedono il conseguimento di diplomi rilasciati dalle province ed una pratica professionale. Nell'interesse pubblico di coloro che si rivolgono a liberi professionisti e contro l'esercizio abusivo delle professioni, la legge obbliga gli ordini professionali a pubblicizzare l'elenco degli iscritti e dei professionisti sospesi temporaneamente o radiati dall'albo. Questi provvedimenti sono soggetti a deposito e alla massima pubblicazione. È lecita la pubblicazione degli iscritti e dei provvedimenti sanzionatori nelle riviste che l'ordine invia ai propri membri, così come la messa a disposizione degli elenchi cartacei nelle sedi territoriali a coloro che ne presentino richiesta, la duplicazione degli elenchi e la divulgazione a terzi da parte dei soggetti che acquisiscono tali informazioni. Alcuni ordini professionali hanno reso disponibile l'archivio dei propri iscritti su Internet, e direttamente dal sito consentono una ricerca degli iscritti per cognome o per città. Un numero limitato di ordini offre questo servizio per l'albo nazionale (tra questi l'albo dei Chimici). Il tirocinio è determinato da un monte ore (o di crediti) al termine del quale lo studente è ammesso a sostenere l'esame. Il candidato sarà penalizzato (o respinto) se le competenze acquisite sono insufficienti, la bocciatura non costringe a ripetere un altro anno di tirocinio, ma soltanto l'esame, e garantisce inoltre il diritto ad essere esaminati da terzi. Il tirocinio condotto durante gli studi universitari è regolamentato. Lo stage prevede un contratto di lavoro, che ha come requisito minimo una retribuzione, per quanto non elevata, e una durata massima, che impedisce di prolungarlo indefinitamente. I tirocinanti possono non essere retribuiti e il praticante non ha diritto a esigere uno scritto che attesti la frequenza prevista, o una busta paga. Alla fine del praticantato, il professionista dovrebbe firmare ai tirocinanti un attestato di frequenza, che potrebbe rifiutare qualora li ritenga non idonei alla professione. Le equivalenze tra specializzazioni o titoli professionali sono una materia disciplinata da decreti ministeriali che sono una fonte del diritto prevalente sulle decisioni degli Ordini.

Il codice deontologico è la normativa di riferimento del professionista cui si deve attenere per l'espletamento della sua professione. Le norme degli ordini professionali sono atti di soft law che non entrano nel sistema delle fonti del diritto inteso come norma promanante dal potere politico e pertanto non sono circondate dalle garanzie procedimentali tipiche delle fonti in merito alla loro formazione ovvero non sono interessate dal circuito politico decisionale dello Stato.

Allegati:

1. DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ.
2. ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE.
3. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ALTRA ATTIVITÀ LAVORATIVA AVENTE CARATTERE DI OCCASIONALITÀ.
4. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO, ANCHE OCCASIONALE, NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI DI UFFICIO.
5. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LIBERA PROFESSIONE E "PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE".

La DIRIGENTE
Isabella Palagi
Firma autografata sostitutiva a mezzo stampa ex. Art.3, comma 2, del Dlgs. N. 39/1993

MODELLO 1 — DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Istituto Comprensivo «Corrado Melone» — Ladispoli (RM)

(Art. 53, comma 14, D.Lgs. n. 165/2001 e art. 20, D.Lgs. n. 39/2013)

DA COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ Codice Fiscale _____ P. IVA _____, in relazione al seguente incarico _____ conferito con _____, su _____,

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

☐ che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con _____, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012;

☐ che non sussistono cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, a svolgere incarichi nell'interesse del _____ di _____;

☐ di prestare l'attività professionale di _____;

☐ di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da Pubbliche Amministrazioni (indicare gli incarichi e/o le cariche rivestiti/e e l'ente privato conferente):

_____

_____

_____

_____

☐ ovvero di non essere titolare di incarichi o di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni.

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

AUTORIZZA

La pubblicazione dei presenti dati e del CV fornito all'amministrazione, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito web dell'istituto.

La presente attestazione è pubblicata nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito web dell'istituto.

_____, lì _____

Firma _____

MODELLO 2 — ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE

Istituto Comprensivo «Corrado Melone» — Ladispoli (RM)

(Art. 53, comma 14, D.Lgs. n. 165/2001)

DA COMPILARE A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse;

VISTO il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento dell'incarico affidato, resa, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, da _____;

per l'incarico conferito _____;

ATTESTA

l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 nei confronti di _____.

La presente attestazione è pubblicata sul sito web dell'istituto, sezione Amministrazione Trasparente.

_____, lì _____

Il Dirigente Scolastico — Isabella Palagi

MODELLO 3 — RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ALTRA ATTIVITÀ LAVORATIVA AVENTE CARATTERE DI OCCASIONALITÀ

Istituto Comprensivo «Corrado Melone» — Ladispoli (RM)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

(art. 53, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____, il _____, C.F. _____, in servizio presso questo Istituto in qualità di:

☐ Docente, classe di concorso _____; disciplina insegnata _____;

☐ Personale ATA, profilo professionale _____.

Con contratto di lavoro a tempo: ☐ indeterminato ☐ determinato, con prestazione lavorativa con orario di lavoro a:

☐ tempo pieno;

☐ tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno;

☐ tempo parziale con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50% di quella a tempo pieno (in questo caso la presente assume natura di formale comunicazione all'amministrazione di appartenenza, non sussistendo obbligo di autorizzazione).

CHIEDE

l'autorizzazione per lo svolgimento della seguente attività lavorativa di carattere temporaneo e occasionale, non compresa nei doveri d'ufficio (inserire estremi e descrizione dell'attività):

_____
_____

_____
_____

Da svolgersi presso:

☐ soggetto privato (inserire estremi): _____;

☐ altra pubblica amministrazione (inserire estremi): _____;

☐ ente pubblico economico (inserire estremi): _____;

☐ altro (inserire estremi): _____.

A tal fine,

DICHIARA

Per le prestazioni connesse allo svolgimento dell'attività:

☐ è previsto il seguente compenso pari a € _____ (☐ effettivo ☐ presunto);

☐ non è previsto alcun compenso;

☐ è previsto il rimborso delle spese documentate.

L'attività si svolgerà dal ____/____/_____ al ____/____/_____.

DICHIARA INOLTRE

☐ che l'attività da svolgere non è in conflitto o in concorrenza con gli interessi dell'Amministrazione e con il buon andamento della stessa;

☐ che l'attività da svolgere non è in conflitto con gli orari di servizio in quanto verrà svolta al di fuori dei medesimi;

☐ di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in merito a incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;

☐ di aver preso integrale visione dell'allegata nota informativa, avente per oggetto "Attività incompatibili e attività compatibili con il ruolo di dipendente della Pubblica Amministrazione";

☐ di essere a conoscenza che l'ammontare del compenso percepito dovrà essere comunicato all'Amministrazione di appartenenza entro 15 giorni dalla liquidazione dello stesso.

SI IMPEGNA

☐ a compilare l'allegata dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di cause di inconferibilità e incompatibilità (art. 53, comma 14, D.Lgs. n. 165/2001 e art. 20, D.Lgs. n. 39/2013);

☐ a comunicare ogni variazione in merito all'attività da svolgere e all'esatto importo del compenso percepito.

Allegati:

- dichiarazione insussistenza conflitto interesse, inconferibilità e incompatibilità;
- curriculum vitae in formato europeo in versione PRIVACY (senza dati personali) e NON.

_____, lì _____

Il/La richiedente _____

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

MODELLO 4 — RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO, ANCHE OCCASIONALE, NON COMPRESO NEI COMPITI E DOVERI DI UFFICIO

Istituto Comprensivo «Corrado Melone» — Ladispoli (RM)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

(art. 53, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____, il _____, C.F. _____, in servizio presso questo Istituto in qualità di:

☐ Docente, classe di concorso _____; disciplina insegnata _____;

☐ Personale ATA, profilo professionale _____.

Con contratto di lavoro a tempo: ☐ indeterminato ☐ determinato, con prestazione lavorativa con orario di lavoro a:

☐ tempo pieno;

☐ tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno;

☐ tempo parziale con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50% di quella a tempo pieno (in questo caso la presente assume natura di formale comunicazione all'amministrazione di appartenenza, non sussistendo obbligo di autorizzazione).

CHIEDE

l'autorizzazione per lo svolgimento nell'anno scolastico in corso del seguente incarico, anche occasionale, non compreso nei compiti e doveri di ufficio (inserire estremi e descrizione dell'incarico):

_____
_____

_____
_____

Conferito da:

☐ soggetto privato (inserire estremi): _____;

☐ altra pubblica amministrazione (inserire estremi): _____;

☐ ente pubblico economico (inserire estremi): _____;

☐ altro (inserire estremi): _____.

A tal fine,

DICHIARA

Per le prestazioni connesse allo svolgimento dell'incarico:

☐ è previsto il seguente compenso pari a € _____ (☐ effettivo ☐ presunto);

☐ non è previsto alcun compenso;

☐ è previsto il rimborso delle spese documentate.

L'incarico si svolgerà dal ____/____/_____ al ____/____/_____.

DICHIARA INOLTRE

☐ che l'attività da svolgere non è in conflitto o in concorrenza con gli interessi dell'Amministrazione e con il buon andamento della stessa;

☐ che l'attività da svolgere non è in conflitto con gli orari di servizio in quanto verrà svolta al di fuori dei medesimi;

☐ di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in merito a incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;

☐ di aver preso integrale visione dell'allegata nota informativa, avente per oggetto "Attività incompatibili e attività compatibili con il ruolo di dipendente della Pubblica Amministrazione";

☐ di essere a conoscenza che l'ammontare del compenso percepito dovrà essere comunicato all'Amministrazione di appartenenza entro 15 giorni dalla liquidazione dello stesso.

SI IMPEGNA

☐ a compilare l'allegata dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di cause di inconferibilità e incompatibilità (art. 53, comma 14, D.Lgs. n. 165/2001 e art. 20, D.Lgs. n. 39/2013);

☐ a comunicare ogni variazione in merito all'attività da svolgere e all'esatto importo del compenso percepito.

Allegati:

- dichiarazione insussistenza conflitto interesse, inconferibilità e incompatibilità;
- curriculum vitae in formato europeo in versione PRIVACY (senza dati personali) e NON.

_____, lì _____

Il/La richiedente _____

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

MODELLO 5 — RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LIBERA PROFESSIONE E "PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE"

Istituto Comprensivo «Corrado Melone» — Ladispoli (RM)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

(comma 15 dell'art. 508, D.Lgs. n. 297/1994 — legge 14 gennaio 2013, n. 4)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____, il _____, C.F. _____, in servizio presso questo Istituto in qualità di:

☐ Docente, classe di concorso _____; disciplina insegnata _____;

☐ Personale ATA, profilo professionale _____.

Con contratto di lavoro a tempo: ☐ indeterminato ☐ determinato, con prestazione lavorativa con orario di lavoro a:

☐ normale (pieno);

☐ parziale superiore al 50% dell'orario normale;

☐ parziale pari o inferiore al 50% dell'orario normale.

CHIEDE

ai sensi del comma 15 dell'art. 508 del D.Lgs. n. 297/1994, l'autorizzazione per lo svolgimento, nel corrente anno scolastico, di:

☐ attività libero-professionale regolamentata ovvero ordinistica di _____, con iscrizione all'albo professionale di _____, n. _____, a partire dal ____/____/_____;

☐ attività libero-professionale non regolamentata di _____, esercitata ai sensi della legge n. 4 del 14 gennaio 2013.

DICHIARA

☐ che per l'attività libero-professionale non vi è iscrizione alla camera di commercio;

☐ che l'attività libero-professionale è compatibile con l'orario di servizio;

☐ che l'esercizio dell'attività libero-professionale non è di pregiudizio al servizio.

SOLO NEL CASO DI ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE FORENSE (DI AVVOCATO)

☐ che si è iscritta/o all'albo professionale degli avvocati della provincia di _____ in data precedente al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della legge n. 247/2012.

DICHIARA INOLTRE

☐ che l'attività da svolgere non è in conflitto o in concorrenza con gli interessi dell'Amministrazione e con il buon andamento della stessa;

☐ di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in merito a incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;

☐ di aver preso integrale visione dell'allegata nota informativa.

Allegati:

- dichiarazione insussistenza conflitto interesse, inconferibilità e incompatibilità;
- curriculum vitae in formato europeo in versione PRIVACY (senza dati personali) e NON.

_____, lì _____

Il/La richiedente _____

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.